Avv. Guglielmo Conca
via Luigi Rizzo, 81 – 00136 Roma
Tel. e Fax (06) 89017858
pec guglielmoconca@legalmail.it

CONCA GUGLIE
2022.08.24 16:53:04
Signer:
CN=CONCA GUGLIELMO
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI RO
2.5.4.97=VATIT-80230150585
Public key:
RSA/2048 bits

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

MOTIVI AGGIUNTI

al Ricorso R.G. n. 6647/2022 – Sez. I^ bis

Camera di consiglio 19/10/2022

Nell'interesse del Sig. ***Mauro SEPE*** nato a Napoli il 25/03/2002, residente in Afragola (NA), alla via V^ Traversa Cimitero n. 11 (C.F. SPEMRA02C25F839X) rapp.to e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Guglielmo Conca (C.F. CNCGLL67H06F839Q) con elezione di domicilio digitale presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata, estratto dal Pubblico Registro REGINDE: guglielmoconca@legalmail.it.

L'Avv. Guglielmo Conca chiede che eventuali comunicazioni relative alla presente procedura vengano lui inoltrate al seguente numero di fax (06/89017858) ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: guglielmoconca@legalmail.it

contro

MINISTERO DELLA DIFESA (C.F. 80234710582), in persona del Ministro quale legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in (C.A.P. 00186) Roma alla via dei Portoghesi n. 12 – pec **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** estratto dal seguente Elenco Pubblico: **REGINDE**

nonché

MINISTERO DELLA DIFESA (C.F. 80234710582) – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in (C.A.P. 00186) Roma alla via dei Portoghesi n. 12 – pec **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** estratto dal seguente Elenco Pubblico: **REGINDE**

ed inoltre

Avv. Guglielmo Conca
via Luigi Rizzo, 81 – 00136 Roma
Tel. e Fax (06) 89017858
pec guglielmoconca@legalmail.it

MINISTERO DELLA DIFESA (C.F. 80234710582) – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Commissione esaminatrice del Concorso pubblico per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, edito con bando pubblicato nella G.U.R.I 4^ serie speciale n. 57 del 20 luglio 2021 rapp.ta e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in (C.A.P. 00186) Roma alla via dei Portoghesi n. 12 – pec **ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it** estratto dal seguente Elenco Pubblico: **REGINDE**

da ultimo

Sig. Giovanna Della Bella nella sua residenza/domicilio in Afragola (NA), alla via Palmiro Togliatti, 4

per l'annullamento e/o integrale riforma

a) del verbale, ignoti numero e data, con il quale la Commissione esaminatrice ha redatto la graduatoria finale di merito del concorso per il reclutamento di n. 2938 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo Appuntati e Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, bandito con Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri N. 57/2-2021 CC di prot. del 10/07/2021, pubblicato sulla G.U.R.I. – 4^ Serie Speciale, n. 57 del 20.07.2021, nella parte in cui, tra i nominativi dei vincitori ivi allocati, non figura quello dell'odierno deducente; ***b)*** del decreto, ignoti numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria finale di merito del concorso per il reclutamento di n. 2938 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo Appuntati e Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, bandito con Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri N. 57/2-2021 CC di prot. del 10/07/2021, pubblicato sulla G.U.R.I. – 4^ Serie Speciale, n. 57 del 20.07.2021, nella parte in cui, tra i nominativi dei vincitori ivi allocati, non figura quello dell'odierno deducente; ***c)*** della graduatoria finale di merito, pubblicata in data 01/08/2022 sul sito istituzionale web dell'Arma dei Carabinieri, relativa al concorso per il reclutamento di n. 2938 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo Appuntati e Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, bandito con Decreto del

Avv. Guglielmo Conca
via Luigi Rizzo, 81 – 00136 Roma
Tel. e Fax (06) 89017858
pec guglielmoconca@legalmail.it

Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri N. 57/2-2021 CC di prot. del 10/07/2021, pubblicato sulla G.U.R.I. – 4^ Serie Speciale, n. 57 del 20.07.2021, nella parte in cui, tra i nominativi dei vincitori ivi allocati, non figura quello dell'odierno deducente; ***d)*** dell'avviso del 01/08/2022, pubblicato sul sito istituzionale web dell'Arma dei Carabinieri, recante la graduatoria finale di merito del concorso per il reclutamento di n. 2938 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo Appuntati e Carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, bandito con Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri N. 57/2-2021 CC di prot. del 10/07/2021, pubblicato sulla G.U.R.I. – 4^ Serie Speciale, n. 57 del 20.07.2021, nella parte in cui, tra i nominativi dei vincitori ivi allocati, non figura quello dell'odierno deducente; ***e)*** di ogni altro provvedimento preordinato, consequenziale e/o connesso con quelli che precedono, in ogni caso lesivo degli interessi del ricorrente tra cui, in particolare e per quanto di ragione, i verbali numeri e data sconosciuti con i quali la Commissione di concorso ovvero la sua articolazione interna ha ritenuto di reiterare l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale in discorso.

FATTO

Il Sig. Mauro Sepe partecipava (cfr. domanda di partecipazione n. 3563 – cod. sicurezza CAR21-77328385 – cod. concorso CAR 21) al concorso pubblico per titoli ed esami, bandito con Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri N. 57/2-2021 CC di prot. del 10/07/2021, pubblicato sulla G.U.R.I. – 4^ Serie Speciale, n. 57 del 20.07.2021, per il reclutamento di 2938 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri.

La lex specialis, all'art. 6, rubricato svolgimento del concorso, modulava l'espletamento delle prove concorsuali articolantesi come segue:

a) **PROVA SCRITTA DI SELEZIONE;**
b) **PROVA DI EFFICIENZA FISICA;**
c) **ACCERTAMENTI PSICOFISICI PER LA VERIFICA DELL'IDONEITA' PSICOFISICA**;
d) **ACCERTAMENTI ATTITUDINALI**;

Avv. Guglielmo Conca
via Luigi Rizzo, 81 – 00136 Roma
Tel. e Fax (06) 89017858
pec guglielmoconca@legalmail.it

e) **VALUTAZIONE DEI TITOLI**

Orbene, esperite le prove concorsuali dello scritto e quella relativa all'efficienza fisica, entrambe superate, il Sig. Sepe veniva giudicato NON IDONEO (cfr. nota n. 396212/2-11 di prot. del 11/05/2022, impugnata sub *a)* all'esito della prova concernente l'accertamento [redacted] in ragione del fatto che <[redacted]>> non erano risultati compatibili con quelli previsti dal DPR 17 dicembre 2015, n. 2017.

Più in particolare, nell'ambito della verifica delle caratteristiche [redacted], nella sezione 2 – [redacted] del relativo verbale di visita - a fronte di un [redacted], al ricorrente veniva riscontrata [redacted] **rispetto alla [redacted], come tale eccedente il limite massimo consentito del [redacted].**

Al contempo, per quanto non trascritto nel verbale di accertamento odiernamente impugnato, al ricorrente veniva riscontrata [redacted].

****

Avverso la prefata illegittima inibizione all'utile prosieguo della procedura concorsuale in discorso, il Sig. Mauro Sepe proponeva ricorso giurisdizionale innanzi codesto Ecc.mo Collegio, ivi calendato con il R.G. n. 6647/2022 - Sez. I^ *bis*.

Tale il contenuto integrale del gravame introduttivo:

<<TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO

Nell'interesse del Sig. ***Mauro SEPE*** *nato a Napoli il 25/03/2002, residente in Afragola (NA), alla via V^ Traversa Cimitero n. 11 (C.F. SPEMRA02C25F839X) rapp.to e difeso, giusta procura speciale in calce al presente atto, dall'Avv. Guglielmo Conca (C.F. CNCGLL67H06F839Q) con elezione di domicilio digitale presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata, estratto dal Pubblico Registro REGINDE: guglielmoconca@legalmail.it.*

Avv. Guglielmo Conca
via Luigi Rizzo, 81 – 00136 Roma
Tel. e Fax (06) 89017858
pec guglielmoconca@legalmail.it

L'Avv. Guglielmo Conca chiede che eventuali comunicazioni relative alla presente procedura vengano lui inoltrate al seguente numero di fax (06/89017858) ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: guglielmoconca@legalmail.it

contro

MINISTERO DELLA DIFESA (C.F. 80234710582), in persona del Ministro quale legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in (C.A.P. 00186) Roma alla via dei Portoghesi n. 12 – pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal seguente Elenco Pubblico: ***REGINDE***

nonché

MINISTERO DELLA DIFESA (C.F. 80234710582) – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in (C.A.P. 00186) Roma alla via dei Portoghesi n. 12 – pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal seguente Elenco Pubblico: ***REGINDE***

ed inoltre

MINISTERO DELLA DIFESA (C.F. 80234710582) – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Commissione esaminatrice del Concorso pubblico per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, edito con bando pubblicato nella G.U.R.I 4^ serie speciale n. 57 del 20 luglio 2021 rapp.ta e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in (C.A.P. 00186) Roma alla via dei Portoghesi n. 12 – pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it estratto dal seguente Elenco Pubblico: ***REGINDE***

per l'annullamento e/o la riforma previa sospensione

a) *della nota N.396212/2-11 di prot. del 11/05/2022 - a firma del Presidente della Commissione esaminatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2938 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri, edito con bando pubblicato nella G.U.R.I 4^ serie speciale n. 57 del 20 luglio 2021 - recante il giudizio di INIDONEO a cagione di <<[redacted] ritenuti NON COMPATIBILI con quelli previsti dal DPR 17 dicembre 2015, n. 207>> all'esito delle risultanze degli accertamenti delle caratteristiche [redacted] cui il ricorrente si sottoponeva a mente dell'art. 10 della lex specialis con conseguente sua ESCLUSIONE dall'utile prosieguo della procedura concorsuale (partecipazione, tra le altre, al corso di formazione ex artt. 17 e ss. lex specialis);* ***b)*** *dei verbali della commissione esaminatrice del concorso, ignoti numero e data, recanti le risultanze degli accertamenti*

Avv. Guglielmo Conca
via Luigi Rizzo, 81 – 00136 Roma
Tel. e Fax (06) 89017858
pec guglielmoconca@legalmail.it

[redacted] *come richiamati nel provvedimento impugnato sub a) anche nella parte in cui veniva trascritta - per quanto non formalmente indicata nella tabella riportata in calce al giudizio di non idoneità -* [redacted] *del ricorrente* [redacted]*; c) di ogni altro atto preordinato, conseguente e connesso comunque lesivo degli interessi del ricorrente tra i quali, in particolare, per quanto di ragione: 1) le norme tecniche approvate con determinazione del direttore del centro Nazionale di <selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri n. 57/2-15 di prot. del 18/10/2021 come richiamato nell'epigrafe del giudizio di non idoneità impugnato sub a); 2) il DPR 17 dicembre 2015, n. 207 – Allegato A concernente la tabella di valutazione dei parametri fisici di cui all'art. 3, comma 1 del Regolamento cit.*

nonché per l'accertamento e la declaratoria

del diritto/interesse

del ricorrente all'utile completamento della procedura concorsuale in discorso ai fini della sua consequenziale ammissione al corso di formazione quale Allievo Carabiniere in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri dal quale è stato inopinatamente escluso a cagione del giudizio di INIDONEITA' odiernamente avversato

FATTO

Il Sig. Mauro Sepe partecipava (cfr. domanda di partecipazione n. 3563 – cod. sicurezza CAR21-77328385 – cod. concorso CAR 21) al concorso pubblico per titoli ed esami, bandito con Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri N. 57/2-2021 CC di prot. del 10/07/2021, pubblicato sulla G.U.R.I. – 4^ Serie Speciale, n. 57 del 20.07.2021, per il reclutamento di 2938 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri.

La lex specialis, all'art. 6, rubricato svolgimento del concorso, modulava l'espletamento delle prove concorsuali articolantesi come segue:

f) ***PROVA SCRITTA DI SELEZIONE;***

g) ***PROVA DI EFFICIENZA FISICA;***

h) ***ACCERTAMENTI PSICOFISICI PER LA VERIFICA DELL'IDONEITA' PSICOFISICA;***

i) ***ACCERTAMENTI ATTITUDINALI;***

j) ***VALUTAZIONE DEI TITOLI***

Orbene, esperite le prove concorsuali dello scritto e quella relativa all'efficienza fisica, entrambe superate, il Sig. Sepe veniva giudicato NON IDONEO (cfr. nota n. 396212/2-11 di prot. del 11/05/2022, impugnata sub a) all'esito della prova concernente l'accertamento

Avv. Guglielmo Conca
via Luigi Rizzo, 81 – 00136 Roma
Tel. e Fax (06) 89017858
pec guglielmoconca@legalmail.it

dell'idoneità psicofisica, in ragione del fatto che <[redacted]> non erano risultati compatibili con quelli previsti dal DPR 17 dicembre 2015, n. 2017.

*Più in particolare, nell'ambito della verifica delle caratteristiche [redacted] nella sezione 2 – [redacted] del relativo verbale di visita - a fronte di un [redacted], al ricorrente veniva riscontrata [redacted] **rispetto alla** [redacted].*

Al contempo, per quanto non trascritto nel verbale di accertamento odiernamente impugnato, al ricorrente veniva riscontrata [redacted].

****

Allo stato la procedura concorsuale dalla quale il ricorrente è risultato inopinatamente escluso è in corso di svolgimento di talchè si formula sin d'ora espressa riserva di motivi aggiunti avverso la graduatoria finale generale di merito ed il relativo decreto approvativo allorquando verranno pubblicati.

****

Ebbene il giudizio di NON IDONEITA' gravato, all'esito della visita per gli accertamenti psico-fisici per la verifica della relativa idoneità cui il ricorrente si sottoponeva nel segmento concorsuale relativo all'accertamento della idoneità psicofisica (cfr. art. 6 del bando), si rivela palesemente illegittimo e contraddittorio in quanto fondato su rilevamenti della composizione corporea del ricorrente palesemente erronei e di esso se ne chiede l'integrale riforma e/o annullamento anche all'esito di apposita C.T.U. ovvero di verificazione alla stregua dei seguenti motivi in diritto

DIRITTO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE N. 241/90 E SS.MM.II. – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA CONTRADDITTORIETA', INGIUSTIZIA ED IRRAGIONEVOLEZZA

Come anticipato in punto di fatto il giudizio di <u>non idoneità</u> all'esito degli accertamenti psicofisici (cfr. verbale di visita impugnato sub a) è dipeso dall'accertamento [redacted] per la quale il valore di tollerabilità [redacted] (cfr. Tabella A allegata al D.P.R. n. 207/2015). A termini dell'art.1 del DPR n. 207/2015

Avv. Guglielmo Conca
via Luigi Rizzo, 81 – 00136 Roma
Tel. e Fax (06) 89017858
pec guglielmoconca@legalmail.it

recante il Regolamento in materia di <<parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2>> infatti per [redacted]

In realtà i predetti esiti si rivelano del tutto ***incongrui ed inveritieri*** *in ragione delle risultanze conseguite alla medesima tipologia di accertamenti cui il ricorrente si sottoponeva sia immediatamente prima che immediatamente dopo le verifiche a cura della commissione di concorso.*

Si intende alludere, più in particolare all'accertamento effettuato ***in data 06/05/2022*** *– 5 giorni prima la verifica operata in sede concorsuale - presso struttura sanitaria appositamente attrezzata, il quale dava – a proposito della* [redacted] *presente nell'organismo -* [redacted] *(limite tabellare) con un'eccedenza minima dello 0,9% di certo trascurabile. Ai presenti fini, infatti, devesi rammentare che, a mente dell'art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 207/2015, rubricato parametri fisici, viene expressis verbis stabilito che <<al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, è considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino* ***ad un massimo del 10 per cento*** *rispetto ai valori limite previsti nella tabella di cui al comma 1>>.*

Nel medesimo ambito al ricorrente veniva altresì acclarata [redacted] *riscontrata in sede concorsuale: discrasia di non poco momento essendo noto come con* [redacted].

Risultanze ancor più migliorative conseguivano agli accertamenti cui il Sig. Sepe si sottoponeva ***in data 13/05/2022*** *– a distanza di soli due giorni dalla verifica concorsuale – allorquando presso la medesima struttura sanitaria* [redacted] *% sia pure con* [redacted].

In data 30/05/2022 alle h. 9:57 *a fronte di nuovo accertamento* [redacted] *- rientrando nel limite di tollerabilità ammesso in sede concorsuale* [redacted].

Sempre in data 30/05/2022, alle h. 17:50*, presso la propria nutrizionista, dott.ssa Olga Cerbone, iscritta all'Albo professionale dell'Ordine dei Biologici, al ricorrente veniva riscontrata* [redacted] *fronte di* [redacted]

Avv. Guglielmo Conca
via Luigi Rizzo, 81 – 00136 Roma
Tel. e Fax (06) 89017858
pec guglielmoconca@legalmail.it

****

Orbene da quanto significato appaiono incontrovertibilmente incongruenti ed erronee le risultanze emerse in sede concorsuale: tanto più che le discrasie tra le nuove analisi della [redacted] cui il ricorrente si sottoponeva volontariamente con gli accertamenti psico-fisici che hanno occasionato il giudizio di non idoneità odiernamente avversato sono tutte conseguite all'esito di accertamenti occorsi nell'immediatezza dell'11 maggio u.s., data della verifica dell'idoneità psico-fisica del ricorrente ad opera della Commissione medica esaminatrice dell'Arma dei Carabinieri.

Di tal che può fondatamente ritenersi illegittimo il gravato giudizio di non idoneità in quanto basato su rilevamenti erronei della [redacted] del candidato, odierno deducente, in uno con [redacted]

****

In ambiti di tal fatta non si tratta di avversare la discrezionalità tecnica come esercitata dall'organo accertatore quanto di avversarne gli esiti intrinsecamente contrari ed antitetici all'interno dei singoli steps valutativi cui il candidato/ricorrente è stato sottoposto a termini di bando (cfr. ***Cons. Stato, Sez. IV, 09/05/2006, n. 2565****).*

Non a caso codesto Ecc.mo Collegio, in sede di delibazione di fattispecie totalmente sovrapponibili a quella che odiernamente ci occupa, ha avuto modo di affermare come: "Se è vero che le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali ai fini della partecipazione a procedure concorsuali, come quella in esame, costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa, è altresì vero che, per costante giurisprudenza le stesse ***non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità****..." (cfr., ex plurimis,* ***T.A.R. Lazio-Roma sentenza, sez. I^ bis n. 5739/2019; idem T.A.R. Lazio-Roma sentenza, sez. I^ bis n. 4870/2022 del 21/04/2022; idem T.A.R. Lazio-Roma sentenza, sez. I^ bis n. 12476/2021 del 03/12/2021; idem T.A.R. Lazio-Roma sentenza, sez. I^ bis n. 4859/2022 del 21/04/2022****).*

****

Né, in termini sostanzialmente avversativi, possono svilirsi le risultanze degli accertamenti cui il ricorrente si è sottoposto volontariamente al di fuori dell'alveo concorsuale, essendosi ritenuto in parte qua, a cura della medesima giurisprudenza richiamata ut supra che: "...Né può ritenersi fondata l'argomentazione dell'Amministrazione secondo cui l'accertamento effettuato in sede concorsuale non è ripetibile, né confrontabile con un diverso e successivo accertamento effettuato in altra data o con strumenti diversi. L'esame in questione, infatti,

Avv. Guglielmo Conca
via Luigi Rizzo, 81 – 00136 Roma
Tel. e Fax (06) 89017858
pec guglielmoconca@legalmail.it

volto a [redacted]>>, costituisce un accertamento tecnico, come tale ripetibile che deve, pertanto, fornire, in un arco di tempo ragionevole, il medesimo risultato, a prescindere dal tipo di strumento utilizzato ed in cui gli scostamenti tra una misurazione e l'altra, ***non possono comportare significative alterazioni valoriali.***

L'esame in questione, non può essere, né può consistere in un giudizio aleatorio, rapportato alle contingenti condizioni soggettive e parametrate, esclusivamente, al momento della misurazione; diversamente opinando, esso si trasformerebbe da accertamento tecnico in un giudizio ipotetico, il cui esito risulterebbe, pertanto, estraneo ai canoni di oggettività richiesti dal legislatore..." (cfr., ex plurimis, ***T.A.R. Lazio-Roma sentenza, sez. I^ bis n. 5739/2019; idem T.A.R. Lazio-Roma sentenza, sez. I^ bis n. 4870/2022 del 21/04/2022; idem T.A.R. Lazio-Roma sentenza, sez. I^ bis n. 12476/2021 del 03/12/2021; idem T.A.R. Lazio-Roma sentenza, sez. I^ bis n. 4859/2022 del 21/04/2022****).*

ISTANZA DI VERIFICAZIONE

Alla luce delle significate e documentate distonie tra gli esiti degli accertamenti concorsuali con le risultanze delle medesime analisi cui il ricorrente si è volontariamente sottoposto in prossimità della data (11 maggio 2022), vorrà l'Ec.mo Collegio disporre il ricorso ad ausilii tecnico-consulenziali (sub specie di C.T.U. ovvero di verificazione) che sin d'ora si invocano.

DOMANDA INCIDENTALE DI SOSPENSIONE

Il fumus boni juris si evince dalla parte motiva del ricorso. Il danno grave che consegue all'esecuzione del giudizio di inidoneità come gravato ne impone la sospensione. Consideri l'Ecc.mo Collegio come allo stato il ricorrente venga privato di un'irripetibile opportunità (ingresso nei ruoli dell'Arma dei Carabinieri) cui si potrà porre rimedio concedendo all'odierno istante la possibilità di essere ammesso con riserva all'utile prosieguo della procedura concorsuale (in primis frequentazione dei corsi di formazione cui i vincitori del concorso sono stati destinati), in attesa dello scrutinio definitivo in sede di merito della fondatezza delle doglianze occasionanti la presente impugnativa

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e della incidentale domanda di sospensione con ogni altra conseguenza di legge. Ai fini del pagamento del contributo unificato ex D.P.R. n. 115/202 e s.m.i., si comunica che è dovuto il pagamento di € 650,00.

Roma,

Avv. Guglielmo Conca>>

****

Avv. Guglielmo Conca
via Luigi Rizzo, 81 – 00136 Roma
Tel. e Fax (06) 89017858
pec guglielmoconca@legalmail.it

Alla camera di consiglio del 01/07/2022, fissata per la delibazione dell'incidentale domanda di sospensione proposta contestualmente al ricorso, codesto Ecc.mo Collegio, giusta ordinanza n. 9079/2022 del 04/07/2022, disponeva apposita verificazione a cura della Commissione sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare finalizzata ad accertare <<la sussistenza o meno di una "[redacted] rispetto alla [redacted] del ricorrente, come tale eccedente il limite massimo consentito del 20% nonché [redacted] del ricorrente>>. Al contempo fissava per la camera di consiglio del 19 ottobre 2022 il prosieguo della trattazione.

Gli esiti del disposto incombente istruttorio venivano veicolati nella fascicolazione di causa, a cura dell'organo verificatore, in data 05/08/2022 con il responso di IDONEITA' del ricorrente all'utile prosecuzione della procedura concorsuale essendo stata rilevata alla visita medico-collegiale del 26 luglio 2022 una [redacted] come tale rientrante nel range di tollerabilità previsto a livello regolamentare ([redacted]).

****

Senonchè pressocchè contestualmente alla citata verificazione, in data 01/08/2022 veniva pubblicata la graduatoria finale di merito del concorso e relativo decreto di approvazione, tutti odiernamente gravati, nei quali il nominativo del ricorrente non figura a cagione del reiterato giudizio di non idoneità come gravato nel ricorso introduttivo.

QUESTO LO STATO DEGLI ATTI E FATTI DI CAUSA.

Ebbene gli atti impugnati sono illegittimi in via derivata e di essi vorrà l'Ecc.mo Collegio adito disporne l'annullamento e/o l'integrale riforma nei termini che seguiranno alla stregua dei seguenti motivi in

DIRITTO

ILLEGITTIMITA' DERIVATA PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 LEGGE N. 241/90 E SS.MM.II. – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – ECCESSO DI

Avv. Guglielmo Conca
via Luigi Rizzo, 81 – 00136 Roma
Tel. e Fax (06) 89017858
pec guglielmoconca@legalmail.it

POTERE PER MANIFESTA CONTRADDITTORIETA', INGIUSTIZIA ED IRRAGIONEVOLEZZA

La graduatoria odiernamente avversata risulta affetta da illegittimità derivata per costituire il portato finale di una condotta, come serbata dall'Amm.ne della difesa, protesa alla reiterazione del giudizio di <<non idoneità>> comminato all'odierno deducente come *ab origine* avversato. Ebbene valgano *in parte qua* i motivi di doglianza costituenti il plesso argomentativo fondante il ricorso introduttivo che di seguito integralmente si ribadiscono e trascrivono.

E valga il vero.

Come anticipato in punto di fatto il giudizio di non idoneità all'esito degli accertamenti psicofisici (cfr. verbale di visita impugnato sub *a*) è dipeso dall'accertamento del [redacted] per la quale il valore di tollerabilità va da [redacted] (cfr. Tabella A allegata al D.P.R. n. 207/2015). A termini dell'art.1 del DPR n. 207/2015 recante il Regolamento in materia di <<parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2>> infatti per [redacted] deve intendersi <<la [redacted] presente nell'organismo, valutata tramite [redacted].

In realtà i predetti esiti si rivelano del tutto **incongrui ed inveritieri** in ragione delle risultanze conseguite alla medesima tipologia di accertamenti cui il ricorrente si sottoponeva sia immediatamente prima che immediatamente dopo le verifiche a cura della commissione di concorso.

Si intende alludere, più in particolare all'accertamento effettuato **in data 06/05/2022** – 5 giorni prima la verifica operata in sede concorsuale - presso struttura sanitaria appositamente attrezzata, il quale dava – a proposito della [redacted] presente nell'organismo - un risultato del [redacted] (limite tabellare) con un'eccedenza minima dello 0,9% di certo

Avv. Guglielmo Conca
via Luigi Rizzo, 81 – 00136 Roma
Tel. e Fax (06) 89017858
pec guglielmoconca@legalmail.it

trascurabile. Ai presenti fini, infatti, devesi rammentare che, a mente dell'art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 207/2015, rubricato parametri fisici, viene *expressis verbis* stabilito che <<*al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, è considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino* ***ad un massimo del 10 per cento*** *rispetto ai valori limite previsti nella tabella di cui al comma 1*>>.

Nel medesimo ambito al ricorrente veniva altresì acclarata [redacted] riscontrata in sede concorsuale: discrasia di non poco momento essendo noto come con [redacted] superiore [redacted] va diversamente proporzionato alla totalità del [redacted].

Risultanze ancor più migliorative conseguivano agli accertamenti cui il Sig. Sepe si sottoponeva **in data 13/05/2022** – a distanza di soli due giorni dalla verifica concorsuale – allorquando presso la medesima struttura sanitaria la [redacted] scendeva [redacted] con [redacted] e non a quella di [redacted].

In data 30/05/2022 alle h. 9:57 a fronte di nuovo accertamento la [redacted] - rientrando nel limite di tollerabilità ammesso in sede concorsuale – [redacted].

Sempre in data 30/05/2022, alle h. 17:50, presso la propria nutrizionista, dott.ssa Olga Cerbone, iscritta all'Albo professionale dell'Ordine dei Biologici, al ricorrente veniva riscontrata [redacted] della [redacted] a fronte di [redacted].

****

Orbene da quanto significato appaiono incontrovertibilmente incongruenti ed erronee le risultanze emerse in sede concorsuale: tanto più che le discrasie tra le nuove analisi della propria [redacted] cui il ricorrente si sottoponeva volontariamente con gli accertamenti psico-fisici che hanno occasionato il giudizio di non idoneità odiernamente avversato sono tutte conseguite all'esito di accertamenti occorsi nell'immediatezza dell'11 maggio u.s., data della verifica dell'idoneità psico-fisica del

Avv. Guglielmo Conca
via Luigi Rizzo, 81 – 00136 Roma
Tel. e Fax (06) 89017858
pec guglielmoconca@legalmail.it

ricorrente ad opera della Commissione medica esaminatrice dell'Arma dei Carabinieri.

Di tal che può fondatamente ritenersi illegittimo il gravato giudizio di non idoneità in quanto basato su rilevamenti erronei della [redacted] del candidato, odierno deducente, in uno con la [redacted].

****

In ambiti di tal fatta non si tratta di avversare la discrezionalità tecnica come esercitata dall'organo accertatore quanto di avversarne gli esiti intrinsecamente contrari ed antitetici all'interno dei singoli steps valutativi cui il candidato/ricorrente è stato sottoposto a termini di bando (cfr. **Cons. Stato, Sez. IV, 09/05/2006, n. 2565**).

Non a caso codesto Ecc.mo Collegio, in sede di delibazione di fattispecie totalmente sovrapponibili a quella che odiernamente ci occupa, ha avuto modo di affermare come: "*Se è vero che le valutazioni effettuate in sede di accertamento dei requisiti fisici, psichici e attitudinali ai fini della partecipazione a procedure concorsuali, come quella in esame, costituiscono tipica manifestazione di discrezionalità tecnica amministrativa, è altresì vero che, per costante giurisprudenza le stesse* ***non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili ipotesi di eccesso di potere per travisamento dei fatti ed illogicità****..."* (cfr., ex plurimis, **T.A.R. Lazio-Roma sentenza, sez. I^ *bis* n. 5739/2019; idem T.A.R. Lazio-Roma sentenza, sez. I^ *bis* n. 4870/2022 del 21/04/2022; idem T.A.R. Lazio-Roma sentenza, sez. I^ *bis* n. 12476/2021 del 03/12/2021; idem T.A.R. Lazio-Roma sentenza, sez. I^ *bis* n. 4859/2022 del 21/04/2022**).

****

Né, in termini sostanzialmente avversativi, possono svilirsi le risultanze degli accertamenti cui il ricorrente si è sottoposto volontariamente al di fuori dell'alveo concorsuale, essendosi ritenuto *in parte qua*, a cura della medesima giurisprudenza richiamata *ut supra* che: "*...Né può ritenersi fondata l'argomentazione dell'Amministrazione secondo cui l'accertamento effettuato in sede*

Avv. Guglielmo Conca
via Luigi Rizzo, 81 – 00136 Roma
Tel. e Fax (06) 89017858
pec guglielmoconca@legalmail.it

concorsuale non è ripetibile, né confrontabile con un diverso e successivo accertamento effettuato in altra data o con strumenti diversi. L'esame in questione, infatti, volto a [redacted] *>>, costituisce un accertamento tecnico, come tale ripetibile che deve, pertanto, fornire, in un arco di tempo ragionevole, il medesimo risultato, a prescindere dal tipo di strumento utilizzato ed in cui gli scostamenti tra una misurazione e l'altra,* ***non possono comportare significative alterazioni valoriali****.*

L'esame in questione, non può essere, né può consistere in un giudizio aleatorio, rapportato alle contingenti condizioni soggettive e parametrate, esclusivamente, al momento della misurazione; diversamente opinando, esso si trasformerebbe da accertamento tecnico in un giudizio ipotetico, il cui esito risulterebbe, pertanto, estraneo ai canoni di oggettività richiesti dal legislatore..." (cfr., ex plurimis, **T.A.R. Lazio-Roma sentenza, sez. I^ *bis* n. 5739/2019; idem T.A.R. Lazio-Roma sentenza, sez. I^ *bis* n. 4870/2022 del 21/04/2022; idem T.A.R. Lazio-Roma sentenza, sez. I^ *bis* n. 12476/2021 del 03/12/2021; idem T.A.R. Lazio-Roma sentenza, sez. I^ *bis* n. 4859/2022 del 21/04/2022**).

P.Q.M.

Si insiste per l'accoglimento del ricorso introduttivo pendente innanzi la Sez. I^ *bis* T.A.R. Lazio-Roma ed ivi calendato con il R.G. n. 6447/2022 e dei presenti motivi aggiunti, con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre alla refusione del doppio contributo unificato occorso da distrarsi tutte in favore del procuratore antistatario. Si comunica che ai fini del versamento del contributo unificato, è dovuto il pagamento di euro 650,00.

Si allega ordinanza collegiale n. 9079/2022 del 04/07/2022.

Roma,

Avv. Guglielmo Conca